

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CATANIA  
SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio	Presidente – rel. ed est.
dott. Sergio Centaro	Giudice
dott.ssa Laura Messina	Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso per L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO, ex art. 268 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, depositato nell'interesse di:

**PETRALIA MARIA CHIARA SALVATRICE**, nata a Catania (CT) il 31.07.1986, C.F. PTRMCH86L71C351A, residente in San Giovanni La Punta (CT), via Imola, 13, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Sciacca, con l'assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi "Prima Difesa" Segretariato Sociale del Comune di Maletto;

\*\*\*

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

vista la relazione particolareggiata redatta dall'avv. Monica Giuffrida - professionista nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi - i documenti ad essa allegati;

ritenuto che dalla relazione emerge una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice, alla cui stregua la stessa risulta in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione;

ritenuto che va nominato, quale liquidatore, l'Organismo di Composizione della Crisi

"Prima Difesa" Segretariato Sociale del Comune di Maletto, nella persona del gestore della crisi già nominato, avv. Monica Giuffrida;

**PQM**

**DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE**

**ORDINA** alla ricorrente il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione dell'autovettura di cui appresso;

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni della ricorrente ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono

trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.;

### **ORDINA**

la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando la ricorrente a detenere e ad utilizzare sino alla vendita l'autovettura AUDI targata DW207ML, nominando la stessa quale custode e in tal veste obbligata a curarne l'ordinaria e diligente manutenzione, tenuto conto che nessuno dei beni suscettibili di essere posti in vendita, in quanto dotati di valore di mercato, può essere escluso dalla liquidazione

### **DISPONE**

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed il Pubblico Registro Automobilistico competenti nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione; a tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendono la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 194/2012 RGE (per la quota di proprietà della ricorrente) e di quella mobiliare avviata dalla BRISCA Securitisation s.r.l.; che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento della ricorrente e del relativo nucleo familiare, l'importo di € 940,00 mensili e che l'importo eccedente la detta somma dovrà essere mensilmente versato sul conto corrente intestato alla presente procedura (accesso presso un istituto di credito scelto dal liquidatore) mentre eventuali circostanze che possano giustificare il versamento di una minore somma dovranno essere di volta in volta documentate dalla ricorrente, anche tramite il liquidatore, al fine di ottenere la relativa autorizzazione;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi dalla data della presente sentenza, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 come 1<sup>a</sup> lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura ed, inoltre, terminata l'esecuzione del programma, predisponga il rendiconto;

La presente sentenza dovrà essere notificata, a cura della ricorrente, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI.

**Delega per la trattazione del procedimento il dott. Roberto Cordio.**

Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai debitori e al liquidatore.

Così deciso in Catania, 23.2.2024, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione

Il Presidente – rel.  
dott. Roberto Cordio